

Oggetto: Contratto di concessione triennale di un posteggio all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Valeggio sul Mincio.

L'anno duemilaventiquattro il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

TRA

Il Comune di Valeggio sul Mincio con sede in Piazza Carlo Alberto n. 48 , C.F.: 00346630239, in persona del Responsabile Area Amministrativa Affari Generali Ferroni d.ssa Annachiara, la quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune medesimo ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, di seguito denominato, per brevità, anche " Comune".

E

Sig. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_  
nella qualità di \_\_\_\_\_ nonché legale rappresentante  
della società \_\_\_\_\_ partita IVA  
n. \_\_\_\_\_ iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di  
\_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_, REA n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, di seguito denominato, per brevità, anche " Concessionario".

PREMESSO

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ veniva indetta una procedura ad evidenza pubblica, si individuava il sistema di scelta del contraente e si approvava il relativo Avviso pubblico;

Che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, veniva nominata la Commissione di gara;

Che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si approvava l'assegnazione dei posteggi all'interno del Mercato Ortofrutticolo;

Che nei confronti dell'azienda aggiudicataria non ricorre alcuna delle condizioni ostative previste dall'Avviso di concessione e dalla legge, né vi ostano ragioni di pubblico interesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti costituite si convengono i seguenti patti e condizioni che regolano il presente atto di concessione.

Art. 1

(Richiamo alle premesse)

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

( Oggetto )

Il Comune di Valeggio sul Mincio assegna in concessione d'uso alla società " \_\_\_\_\_", partita IVA n. \_\_\_\_\_ iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ REA n. \_\_\_\_\_, come innanzi rappresentata, un posteggio posizionato all'interno dell'area mercatale del Mercato Ortofrutticolo di Valeggio sul Mincio, alle

condizioni riportate nell'articolato che segue, accettate dal concessionario, senza riserva alcuna, con la sottoscrizione del presente atto.

#### Art. 3

##### (Durata della concessione)

La concessione ha durata triennale con decorrenza dal 1/6/2024 e scadenza 30/9/2026.

La concessione del posteggio interno deve intendersi per il periodo Giugno – Settembre di ciascuna annualità; dal mese di Ottobre a Maggio il concessionario dovrà rendere disponibili e pertanto liberare gli spazi esterni e quelli sotto la tettoia del Mercato, a meno che non abbia dichiarato in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica che intende depositare i propri bins lungo l'area perimetrale, che sarà individuata di concerto con l'Amministrazione Comunale, in modo da arrecare il minore disagio e interferenza con altre attività che dovessero essere svolte all'interno del Mercato, previo pagamento dell'importo forfettario una tantum di Euro 200,00, oltre IVA 22%.

Sono cause di cessazione anticipata della concessione: la rinuncia da parte del concedente o del concessionario, da comunicarsi con almeno tre mesi di preavviso, il fallimento dichiarato del concessionario, lo scioglimento della società concessionaria, il decesso del concessionario, salvo i casi previsti dalla normativa vigente, nonché la revoca o decadenza della concessione.

#### Art. 4

##### (Disciplina)

Il rapporto scaturente dalla concessione è disciplinato:

- a) dal presente atto;
- b) dagli atti richiamati in premessa
- c) dalle condizioni riportate nell'Avviso pubblico per l'assegnazione della presente concessione;
- d) da qualsiasi altra vigente disposizione di natura legislativa o amministrativa applicabile alla materia;

Il concessionario dichiara espressamente di conoscere il contenuto della documentazione di cui alle lettere c) e d) che precedono, accettandolo integralmente; pertanto, essa costituisce, sebbene non allegata, parte integrante della presente concessione.

#### Art. 5

##### (Canoni - Corrispettivi e tariffe)

Come corrispettivo della presente concessione il concessionario è tenuto a pagare il canone annuale di Euro \_\_\_\_\_, oltre IVA di legge come indicato in sede di offerta, in due rate, la prima, pari al 30% entro l'1/6 e la seconda, pari al 70% entro il 30/9 di ciascun anno. Tale canone è comprensivo delle utenze e degli altri costi, escluso i tributi. L'accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone è causa di revoca della concessione.

In caso di richiesta di deposito dei bins lungo l'area perimetrale nel periodo da novembre a maggio di ciascun anno, il concessionario è tenuto a versare altresì l'importo forfettario una tantum di Euro 200,00 oltre IVA 22%, entro e non oltre il 30 Novembre 2024.

Il pagamento del canone va effettuato mediante versamento diretto sul conto corrente di Tesoreria Comunale presso INTESA SANPAOLO SPA Ag. di Valeggio sul Mincio IBAN: IT86C0306959933100000046006.

#### Art. 6

##### (Obblighi e divieti del concessionario)

Il concessionario dovrà garantire tutti gli obblighi posti a suo carico dal Regolamento mercatale e dal presente atto con la dovuta diligenza.

In particolare, il concessionario è obbligato:

- a) all'occupazione circoscritta allo spazio assegnato con la presente concessione, corrispondente al posteggio evidenziato con colore giallo nella planimetria allegata;
- b) a gestire l'oggetto della concessione personalmente nella qualità di titolare dell'azienda se trattasi di ditta individuale e di legale rappresentante se trattasi di società, salvo i casi disciplinati dal regolamento;
- c) ad adibire l'oggetto della concessione esclusivamente alla commercializzazione delle derrate oggetto dell'attività esercitata. E' possibile, tuttavia, ospitare le attrezzature e gli impianti tecnologici indispensabili alla commercializzazione dei prodotti, previa autorizzazione dell'Amministrazione.
- d) ad usare l'oggetto della concessione esclusivamente per la posa, l'esposizione, la vendita e la pesatura dei prodotti, nonché per gli oggetti e gli attrezzi necessari per la vendita. Al termine delle contrattazioni, il locale deve essere, previa accurata pulizia, lasciato libero dai prodotti ortofrutticoli e da ogni altro ingombro;
- e) a rispettare tutte le disposizioni regolamentari, quelle provenienti dalla vigente normativa sanitaria nella materia di cui trattasi;
- f) a rispettare tutte le disposizioni statali e comunitarie in ordine alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;
- g) ad applicare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- h) a custodire e preservare il bene concesso con la dovuta diligenza, adoperandosi in modo da poter prevenire danni a persone e cose;
- i) a consentire l'ingresso degli automezzi esclusivamente da via Gottardi;
- l) a mantenere in ordine ed in perfetta efficienza le attrezzature utilizzate nell'ambito dei locali e degli spazi assegnati e ad eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per la loro manutenzione;
- m) la concessione comprende anche l'utilizzazione di una bilancia, costituente dotazione specifica del posteggio assegnato, della portata di Kg. 3.000, munita di terminale e schermo esterno di visualizzazione peso. Il concessionario si impegna ad utilizzare tale bilancia con diligenza e attenzione, a curarne la manutenzione ordinaria, e a rispondere di eventuali danni che le apparecchiature dovessero subire nel periodo di uso e di custodia, esclusi soltanto il caso fortuito e la forza maggiore;
- n) alla nomina a propria cura e spese di un "Responsabile del Mercato", in possesso di idonei requisiti professionali ed esperienza pregressa, il quale assumerà anche il ruolo di RSPP all'interno del Mercato e a presentare all'Amministrazione il piano per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro nonché il documento di nomina del responsabile della sicurezza;
- o) a stipulare idonea polizza assicurativa incendio per il rischio locativo, nonché una polizza di responsabilità civile per i rischi connessi all'utilizzazione del posteggio e

dell'attività del personale ad esso addetto con massimale non inferiore a Euro 500.000,00;

p) a comunicare all'Amministrazione ogni variazione che dovesse intervenire nella composizione societaria.

q) a non occupare altro spazio oltre a quello concesso.

Al concessionario è fatto divieto:

a) di tenere nei locali, oggetto della concessione, materiale infiammabile ed esplosivo.

Gli imballaggi vuoti non possono essere tenuti in quantità superiore al necessario per il normale esercizio dell'attività;

b) di apportare modifiche alla struttura, dell'oggetto della concessione, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;

c) di accedere al Mercato durante il periodo di chiusura, salvo speciali deroghe per circostanze eccezionali e documentate disposte dall'Amministrazione;

d) di consentire la sosta all'interno del Mercato di camion o altri automezzi a chiusura del Mercato. Le operazioni di vendita e carico/scarico merce sono consentite dalle ore 7,00 alle ore 20,00 di ciascun giorno feriale;

e) di cedere a terzi, anche parzialmente, il posteggio.

#### Art. 7

##### (Provvedimenti disciplinari e amministrativi)

Le infrazioni alle disposizioni del Regolamento sono punite - tenuto conto della gravità dell'infrazione e della recidività - con le seguenti sanzioni disciplinari, comminate dall'Amministrazione:

1) in caso di infrazioni lievi:

a) diffida scritta;

b) sospensione da ogni attività del Mercato sino a tre giorni.

2) in caso di infrazioni gravi:

a) sospensione da ogni attività del Mercato sino a tre mesi, salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria nel caso si ravvisino gli estremi di reato;

b) revoca della concessione del posteggio.

Le suddette violazioni sono altresì soggette a sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00, irrogate, previa contestazione degli addebiti da parte del Comune concedente.

Si applicano, altresì, nei confronti degli operatori del mercato, ricorrendone i presupposti di legge, le sanzioni amministrative pecuniaria previste dall'art. 7 bis del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato in D. Lgs. N. 267/2000.

#### Art. 8

##### (Riconsegna del posteggio)

Alla cessazione, per qualsiasi causa, della concessione, il bene oggetto della concessione deve essere riconsegnato dal concessionario all'Amministrazione libero da persone e cose ed in buono stato di conservazione, entro il termine di 30 giorni.

Il concessionario è tenuto a rimborsare al Comune gli eventuali danni arrecati al bene nell'esercizio della concessione.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di utilizzare le aree interne adibite a posteggio anche nel periodo Giugno – Settembre per le proprie finalità istituzionali o attività promozionali, in genere non in giorni di mercato e con congruo preavviso. In tali

casi il concessionario si impegna a lasciare libero e vuoto il posteggio onde consentirne la piena disponibilità al concedente.

#### Art 9

##### (Decadenza e Revoca)

La concessione decade o è revocata, oltre che per scadenza del termine e per morosità accertata per oltre 30 giorni, anche nei seguenti casi:

1. rinuncia dell'assegnatario;
2. perdita del possesso dei requisiti prescritti per le vendite nel mercato;
3. dichiarazione di fallimento del concessionario;
4. scioglimento della società concessionaria, trasferimento o cessazione dell'attività;
5. gravi scorrettezze commerciali accertate;
6. mancanza del prodotto per assenza di produttori conferenti presso il posteggio;
7. gravi infrazioni alla normativa vigente per il funzionamento e la disciplina del mercato che abbiano comportato più di tre sospensioni

In ogni caso, la concessione è revocata qualora si ponga in contrasto con il perseguimento del pubblico interesse. Identificano tale fattispecie gli elementi di fatto portati a conoscenza del Comune ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 629/82 convertito nella Legge 726/82.

La decadenza o revoca è dichiarata dal Comune di Valeggio sul Mincio, previa contestazione degli addebiti al concessionario, salvo ogni altra azione civile e penale.

#### Art. 10

##### (Elezione domicilio)

Per i rapporti con il Comune, il concessionario elegge domicilio, ad ogni effetto di legge, presso il posteggio innanzi individuato.

#### Art. 11

##### (Registrazione)

Essendo il presente contratto soggetto ad IVA, alla registrazione dello stesso si darà luogo solo in caso d'uso a spese della parte che ne faccia richiesta.

#### Art. 12

##### ( Foro esclusivo)

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dell'applicazione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

#### Art. 13

##### (Rinvio a Norme generali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni contenute nell'Avviso Pubblico per l'assegnazione delle concessioni ed alle disposizioni di natura legislativa ed amministrativa applicabili alla materia.

#### Art. 14

##### (Approvazione clausole)

Il concessionario, sottoscrivendo il presente atto, dichiara di approvare in modo specifico, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute negli articoli che precedono dal n. 1 al n. 13.

Art. 15

( Trattamento dei dati)

Il Comune concedente ed il concessionario come sopra rappresentati, si autorizzano reciprocamente ad utilizzare e comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente rapporto di concessione (Decreto Legislativo n. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016).

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO  
IL CONCESSIONARIO